

Titolo II

Dispositivo di piano: linee di indirizzo, pianificazione e programmazione

Capitolo II.4.

Linee di indirizzo per gli strumenti di attuazione, gestione e controllo

Prof. ing. Massimo Dentice d'Accadia
DETEC - Università degli studi di Napoli FEDERICO II
Tel: 081/7682299
Fax: 081/2390364
Email dentice@unina.it

Prof. ing. Antonio Piccolo
Facoltà di Ingegneria Università degli studi Salerno
Università degli studi di Salerno
Tel: 089/964296
Fax: 089/964284
E-mail piccolo@unisa.it

INDICE

4. Linee di indirizzo per gli strumenti di attuazione, gestione e controllo

- 4.1. Accordi volontari
- 4.2. Azioni normative e regolamentari
- 4.3. Raccordo tra le Province e gli Enti Locali
- 4.4. Strumenti di governo del territorio
- 4.5. Forum Regionale per l'Energia
- 4.6. Rete di monitoraggio ambientale
- 4.7. Banca dati regionale sull'energia
- 4.8. Formazione ed informazione
- 4.9. Monitoraggio e verifica dei risultati

Linee di indirizzo per gli strumenti di attuazione, gestione e controllo

4.1. Accordi volontari

Secondo quanto stabilito nel Patto Nazionale per l'energia e l'Ambiente del 1998, gli accordi volontari *"vanno considerati, in via privilegiata, come gli strumenti attuativi che consentono, anche tramite una maggiore informazione tra gli operatori e gli utenti, a partire dagli associati alle singole rappresentanze, la diffusione di comportamenti utili alla riduzione delle emissioni. In tal senso essi rappresentano elementi di garanzia per la realizzazione degli interventi e ne va favorita la assunzione per le future iniziative quanto per quelle in corso"*.

Pertanto, gli interventi ed i programmi di attuazione della politica energetica regionale applicabili su larga scala, ovvero tali da poter coinvolgere una pluralità di soggetti, aggregabili su base territoriale o sulla base di altri criteri di omogeneità, dovrebbero essere sostenuti, per quanto possibile, con lo strumento degli accordi volontari settoriali e territoriali.

La Regione, al fine di perseguire il massimo grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle proprie funzioni, potrebbe promuovere, tra gli strumenti prioritari di attuazione dello stesso, accordi tra Enti Locali, nonché tra Enti Pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dall'articolo 2, comma 203, della L. 662/1996 e dalle altre leggi vigenti, e, più in generale, qualunque forma di concertazione permanente, realizzata anche attraverso un Forum Regionale per l'Energia.

- Accordi volontari settoriali

Gli accordi settoriali definiscono indirizzi, obiettivi e programmi di azioni di specifici comparti economici e produttivi. Pertanto, essi contribuiscono alla definizione di interventi che riguardano non singoli progetti, ma interi settori, aggregati in base ad elementi di omogeneità territoriale o di altra natura, prevedendo una pluralità di iniziative a loro volta omogenee o caratterizzate da analoghe finalità dal punto di vista della razionalizzazione del sistema energetico-ambientale.

Gli accordi settoriali, sottoscritti a livello nazionale, possono essere ripresi e integrati a livello regionale e territoriale.

- Accordi volontari territoriali

Gli accordi territoriali, sottoscritti a livello regionale e locale, contribuiscono a definire i precorsi per la realizzazione di singoli progetti, ponendosi a garanzia della loro attuazione in conformità alle esigenze espresse dai vari soggetti, pubblici e privati, interessati.

Gli obiettivi possono essere i seguenti:

- ammissione dei progetti a forme di incentivazione pubblica e/o a procedure semplificate;
- promozione di interventi;
- creazione di intese ed acquisizione di consensi intorno alle iniziative;
- definizione di un "parco progetti" che includa le opportunità di razionalizzazione energetica più interessanti, in relazione alle risorse ed alle opportunità presenti in regione.

La procedura perseguibile per la sottoscrizione di accordi volontari territoriali potrebbe essere articolata considerando i punti salienti di seguito individuati:

- presentazione, da parte del soggetto promotore dell'iniziativa, del relativo progetto preliminare o definitivo, corredato dell'elenco di tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati, a ciascuno dei quali viene inviata copia del medesimo progetto (e dell'elenco stesso);
- costituzione, su iniziativa della Regione, di un tavolo di concertazione, al quale la Regione invita tutti i soggetti indicati dal promotore, più qualunque altro soggetto non indicato dal promotore, del quale la Regione, ritenga opportuna la partecipazione;
- sottoscrizione, fra le parti in causa, dell'accordo volontario territoriale, comprensivo dell'iter relativo all'inserimento dell'iniziativa nel "parco progetti" regionale, a valle del lavoro compiuto dal tavolo di concertazione in merito alla definizione del consenso generale all'iniziativa e degli aspetti di merito tecnico-amministrativo;
- nel caso in cui l'accordo preveda una contribuzione pubblica, sempre e comunque a seguito di specifica selezione caratterizzante le singole fonti di finanziamento, sottoscrizione, fra le parti in causa, di un accordo per la formalizzazione degli effetti di merito economico.

4.2. Azioni normative e regolamentari

Per la determinazione di comportamenti coerenti con gli obiettivi della propria pianificazione energetica, la Regione può avvalersi dell'azione normativa e regolamentare.

In particolare, su scala locale, problematiche energetico-ambientali andrebbero affrontate nei Piani regolatori Generali, nei Piani Energetici Comunali (previsti per Comuni con oltre 50.000 abitanti) e nei regolamenti Edilizi. Gli indirizzi generali in tal senso sono riportati nei prossimi paragrafi 4.3 e 4.4.

Considerazioni relative alle procedure per impianti di competenza regionale

Per quanto riguarda l'autorizzazione alla costruzione, all'esercizio, alla modifica ed al ripotenziamento di impianti di produzione e distribuzione dell'energia, la cui competenza non sia riservata allo Stato dalle normative vigenti, la Regione, in accordo con le Province e nel rispetto delle loro autonomie, potrebbe emanare un regolamento che indica procedure comuni nell'iter autorizzativo, sia per impianti alimentati da fonte convenzionale, che per quelli alimentati da fonte rinnovabile e assimilata.

Tale regolamento, redatto nell'ottica dello snellimento delle procedure, potrà prevedere procedimenti differenziati per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di nuovi impianti ed alla modifica ed al ripotenziamento di impianti esistenti.

Il regolamento può essere articolato in una fase di verifica preliminare, volta a valutare la compatibilità dell'iniziativa con gli indirizzi e le strategie della pianificazione energetica territoriale e la sua fattibilità in relazione agli altri elementi di carattere generale, quali la destinazione urbanistica ed il livello di infrastrutture del sito proposto, le interconnessioni con la pianificazione regionale e locale in materia di attività produttive, e in una successiva fase di verifica dettagliata di tutti gli aspetti ambientali ed igienico-sanitari connessi alla realizzazione dell'iniziativa.

Considerazioni relative alla procedura per la definizione dell'intesa di cui alla Legge 55/02, art. 1.

Ai fini della definizione dell'intesa, ai sensi all'art. 1, comma 2, Legge 55/02, per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore ai 300MWt, si adotta invece la seguente procedura:

- le istanze di autorizzazione, complete di progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale, vanno inoltrate, per la parte di competenza regionale, sia al Settore Tutela dell'Ambiente che al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche;
- il Settore Tutela Ambiente, tramite la Commissione Tecnica Istruttoria per la V.I.A., ai cui lavori partecipa il Settore Industria, attiva la prevista procedura per esprimere il “sentito” al Ministero dell'Ambiente;
- il Settore Industria- Fonti Energetiche attiva la procedura di verifica degli aspetti di programmazione energetica avvalendosi anche del Comitato di cui al comma 9 dell'art. 5, una volta costituito;
- il Settore Industria – Fonti Energetiche può convocare, in attuazione del comma 3 dell'art. 1 della Legge 55/02, il Proponente e gli Enti locali interessati per individuare le misure di compensazione e di riequilibri ambientale. All'incontro partecipa il Settore Tutela dell'Ambiente;

- in sede di Conferenza dei Servizi, indetta dal Ministero delle Attività Produttive per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1 della Legge 55/02, la Regione è rappresentata di Settori Tutela dell'Ambiente e Industria-Fonti Energetiche che ratificheranno l'intesa con la sottoscrizione del relativo verbale.

4.3. Raccordo tra le Province e gli Enti Locali

In attuazione dei decreti legislativi n. 112/1998, e n. 443/1999, la Regione, riservandosi funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, promuove e facilita il decentramento alle Province ed ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di energia.

Lo scenario che potrebbe essere delineato, vedrebbe le Province come soggetto attivo della pianificazione e programmazione energetico-ambientale del territorio, operando, in coerenza con gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi della pianificazione regionale:

- attraverso gli strumenti espressamente previsti dalla L. 10/91 e dal D.L. 112/98, ovvero mediante la stesura di Programmi di intervento provinciali per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico e dei Piani energetici comunali previsti per Comuni con più di 50.000 abitanti;
- attraverso gli strumenti offerti dalle attività di pianificazione territoriale, settoriale ed urbanistica, che dovranno contenere espliciti riferimenti agli aspetti energetico-ambientali;
- mediante l'elaborazione e la proposta di programmi di intervento, costruiti anche con la promozione di accordi ed intese con altre Province e con la Regione, in riferimento alle risorse ed alle opportunità peculiari dei diversi territori.

Inoltre, le Province e gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, disporrebbe dei mezzi necessari ad esercitare le seguenti funzioni:

- raccolta, organizzazione e diffusione di informazioni e dati di interesse del settore energetico presso soggetti pubblici e privati;
- contributo all'aggiornamento periodico del bilancio energetico regionale;
- rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia di loro competenza;
- controllo della funzionalità degli impianti di conversione energetica, ed in particolare verifiche e controlli relativi all'installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici (art. 11 D.P.R. 412/93 e successive modificazioni ed integrazioni);
- promozione e coordinamento delle attività di certificazione energetica degli edifici;

- promozione di progetti ed interventi a valenza locale;
- predisposizione delle elaborazioni progettuali per l'accesso a finanziamenti comunitari e nazionali relativi ad iniziative promosse a livello locale;
- promozione di attività di formazione ed informazione,

Per contribuire ad un efficace espletamento delle funzioni di cui sopra, ciascuna delle Province dovrebbe istituire un proprio Sportello Provinciale per l'Energia o Punto Energia. Tale Sportello viene anche a costituire il punto di riferimento per il coordinamento tra ciascuna Provincia, la Regione e gli Enti Locali per qualsiasi problematica energetico-ambientale.

Per quanto attiene ai procedimenti autorizzativi relativi all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia di competenza delle Province e dei Comuni, pur nel rispetto delle autonomie locali, le procedure dovranno essere conformi al regolamento regionale di disciplina di cui al punto precedente, e comunque, nelle more della sua emanazione, alle linee di indirizzo e coordinamento del Piano Energetico Regionale, sia in caso di applicazione dello strumento dell'accordo volontario che in caso di procedimento mediante atto normativo e regolamentare.

4.4. Strumenti di governo del territorio

Nella formazione e nell'aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione e governo del territorio, la Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, si possono conformare a diversi criteri alcuni dei quali sono di seguito elencati:

- a) L'elaborazione dei piani territoriali, settoriali, urbanistici può essere effettuata tenendo conto in modo chiaro ed esplicito dei correlati aspetti energetico-ambientali, e rispettando le indicazioni, gli obiettivi e gli indirizzi della politica energetico-ambientale della Regione.
- b) I piani di sviluppo territoriale a livello regionale, provinciale e comunale possono individuare i corridoi infrastrutturali interessati dall'attraversamento di direttrici di trasporto energetico, classificandoli in:
 - corridoi da sviluppare, relativi alle grandi direttrici esistenti, per le quali appaiono compatibili il mantenimento e/o lo sviluppo nell'ambito dei rispettivi strumenti urbanistici;
 - corridoi da ristrutturare, relativi a direttrici per le quali sussistano, per singoli tratti o in toto, consistenti elementi di incompatibilità, e che pertanto andranno ristrutturate o sostituite.

In entrambi i casi, l'eventuale previsione di interrimento di linee elettriche ad alta tensione potrà dover essere supportata da condizioni di incompatibilità con le norme vigenti o da accordi volontari stipulati tra l'amministrazione interessata ed il gestore dell'impianto: a tali accordi concorrerebbero, inoltre,

le altre amministrazioni coinvolte per motivi di competenza o di contribuzione economica.

c) Gli stessi piani, nell'ambito delle rispettive competenze e dei corridoi infrastrutturali individuati, potranno definire le norme per la realizzazione di infrastrutture ed insediamenti, garantendo la salvaguardia dei beni ambientali e culturali, dei valori paesaggistici, delle risorse idrogeologiche, delle aree protette, della salute e dell'igiene pubblica, della tutela da qualsiasi forma di inquinamento, nonché garantendo la realizzazione di insediamenti residenziali, produttivi o di pubblico servizio.

d) Nell'esercizio delle rispettive competenze autorizzative e consultive, le amministrazioni e gli organismi preposti verificano la conformità di interventi di realizzazione di nuovi impianti di produzione o distribuzione dell'energia, o di modifica di impianti esistenti, con gli indirizzi della politica energetico-ambientale della Regione, oltre che con le norme urbanistiche ed ambientali e con le leggi di settore. Questa azione di controllo dovrà essere esercitata tenendo nella dovuta considerazione le esigenze di garantire le funzioni di interesse pubblico correlate all'esercizio degli impianti da realizzare o modificare, curando, ad esempio, in caso di diniego delle necessarie autorizzazioni, la presentazione di proposte alternative che garantiscano la continuità e l'efficacia del servizio.

e) Nel caso di interventi di pubblico interesse relativi alla realizzazione di nuovi impianti di produzione o distribuzione dell'energia, o alla modifica di impianti esistenti, la Regione e gli Enti Locali dovranno perseguire la massima integrazione e semplificazione dei procedimenti che concorrono all'approvazione dei progetti.

f) La localizzazione degli interventi edilizi dovrà avvenire in coerenza con le finalità indicate dall'Art. 5 della L- 10/91, garantendo che qualsiasi azione di trasformazione del territorio non determini una riduzione irreversibile di una o più risorse essenziali. Pertanto, suddette azioni dovranno essere valutate in base ad un bilancio complessivo degli effetti sulle risorse.

g) Nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi fissati dal futuro Piano Energetico Regionale, gli strumenti urbanistici comunali dovranno favorire, anche attraverso percorsi autorizzativi agevolati, l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, nel rispetto delle prescrizioni di ordine generale già elencate in precedenza per gli impianti idroelettrici, eolici, solari termici, solari fotovoltaici e geotermici.

4.5. Forum Regionale per l'Energia

Al fine di consentire il coordinamento sinergico delle possibili condotte da seguire, potrebbe risultare vantaggioso provvedere alla istituzione di un Forum Regionale per l'Energia e l'Ambiente. Gli aspetti caratterizzanti di una organizzazione siffatta può essere riassunto nei punti di seguito elencati:

- a. Il Forum costituirebbe un organismo di consulenza tecnica e scientifica della Giunta Regionale per le problematiche del settore energetico - ambientale, ed esprime pareri e proposte in merito ad atti di pianificazione, linee di indirizzo, iniziative ed interventi in materia di sviluppo sostenibile del settore, di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico, di sviluppo delle fonti rinnovabili o assimilate, nonché sulla definizione quali-quantitativa dei criteri di valutazione delle proposte di cui al precedente Esso, inoltre, proporrebbe azioni di sensibilizzazione ai problemi energetico-ambientali dei vari soggetti pubblici e privati della Regione, anche attraverso la redazione di opuscoli informativi, incontri nelle scuole, organizzazione di seminari e convegni.
- b. Il Forum proporrebbe periodicamente, in genere ogni due anni, eventuali vincoli addizionali per la tutela complessiva dell'ambiente e della salute, da aggiungere a quelli già indicati nella normativa nazionale e locale vigente, oltre ad indicazioni per il miglioramento del grado di qualità e continuità dell'energia elettrica distribuita. Tali vincoli o criteri addizionali saranno differenziati su base provinciale e/o comunale e terranno conto dei livelli complessivi di inquinamento (aria, acqua, ecc.) già esistenti nelle varie zone della Regione, conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione o di altre sorgenti di inquinamento nella stessa zona. Per la individuazione di tali eventuali vincoli e criteri addizionali il Forum , potrebbe avvalersi dei dati elaborati dalla rete di rilevazione.
- c. Al fine di coinvolgere tutte le principali figure di competenza operative nel settore energetico-ambientale, il Forum Regionale per l'Energia e l'Ambiente potrebbe essere presieduto dal Presidente della Regione (o da un suo delegato), e composto da:
 - l'Assessore alle Politiche Territoriali ed Ambiente;
 - l'Assessore alle Attività Produttive;
 - l'Energy Manager della Regione Campania;
 - il Responsabile dell'Autorità Ambientale della Regione;
 - il Dirigente della Regione responsabile del Settore Industria- Fonti Energetiche, che assicura, tramite un funzionario, il servizio di segreteria;
 - Il Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente;
 - un esperto designato da ciascuno dei seguenti soggetti: Province (uno per ogni provincia), ENEA, ARPAC, Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, Università di Napoli Federico II, Seconda Università di Napoli, Università di Salerno, Università del Sannio;
 - un esperto in rappresentanza delle associazioni ambientaliste riconosciute in ambito nazionale e operanti nel territorio regionale;
 - un esperto nominato da ciascuna dalle rappresentanze regionali di organismi nazionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori e delle OO.SS.
- d. Il Forum provvederebbe alla nomina di un Comitato a cui affidare il compito di monitorare le problematiche energetico-ambientali della Regione ed elaborare proposte risolutive da sottoporre all'approvazione del Forum. Il Comitato può

essere coordinato dal Dirigente del Settore regionale Industria ed composto dal Dirigente del Settore Ambiente (o suo delegato), da un rappresentante delle Province, da un rappresentante degli Atenei Campani, dall'Energy Manager e dall'Autorità Ambientale.

4.6. Rete di monitoraggio ambientale

Secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 10/98, la Regione dovrebbe provvedere al potenziamento del sistema di monitoraggio ambientale, gestito dall'ARPAC, esteso su tutto il territorio di propria competenza.

Il sistema potrà individuare i livelli di inquinamento ambientale (atmosferico, acustico, elettromagnetico, etc.), comunicando al Forum per l'Energia i risultati del monitoraggio.

I dati raccolti contribuiranno a costituire la base per l'individuazione degli eventuali, ulteriori vincoli per la tutela complessiva dell'ambiente e della salute proposti dal Forum.

4.7. Banca dati regionale sull'energia

La Regione, anche mediante l'affidamento a convenzionato esterno, potrebbe disporre la realizzazione di una Banca Dati Regionale sull'Energia nella quale sono raccolti i dati e le informazioni necessari alla valutazione dei flussi energetici in ingresso ed uscita dal territorio regionale, sia in forma aggregata che disaggregata su base territoriale, per destinazione, per fonte, etc. I dati, messi a disposizione del Forum Regionale per l'Energia per le analisi e le proposte di competenza, possono anche essere utilizzati per aggiornare, con cadenza annuale, il Bilancio Energetico Regionale, e monitorare gli effetti della politica e della pianificazione energetica territoriale.

4.8. Formazione ed informazione

La formazione e l'informazione ricoprono un ruolo fondamentale per l'attuazione della politica energetica regionale. Il raggiungimento degli obiettivi di programmazione energetica, infatti, dipende, in misura non trascurabile, dal consenso e dall'attiva partecipazione dei soggetti coinvolti, soprattutto, ma non solo, per le azioni non direttamente realizzabili dalla Regione. Sarebbe pertanto indispensabile un'azione capillare, che coinvolga Atenei, scuole, Enti Pubblici e, più in generale, l'intera opinione pubblica, in modo da incidere efficacemente sui comportamenti e quindi da favorire il risparmio e l'uso razionale dell'energia negli usi finali.

Formazione

La formazione di tecnici e funzionari con adeguate competenze in materia di risparmio energetico e diffusione delle fonti rinnovabili e assimilate è un obiettivo di grande importanza ed elevata priorità.

Il quadro legislativo nazionale in materia di risparmio energetico, di riduzione delle emissioni inquinanti e di sicurezza degli impianti elettrici e termici (L.46/90 “norme per la sicurezza degli impianti”, L. 10/91 “norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, D.P.R. 412/93 “regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e controllo degli impianti termici ai fini dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 10/91”) prevede che gli Enti Locali esercitino un’azione di controllo del rispetto delle stesse norme ed affida ad essi il compito di organizzare attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici ed elettrici, anche ai fini dell’attuazione del D.P.R. 412/93, con il coordinamento e l’assistenza delle Regioni (ai sensi dell’art. 30 del D.Leg.vo 112/98).

Attingendo ai diversi programmi comunitari, dovrà essere pertanto impresso un forte impulso alla formazione nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, assimilate e dell’uso razionale dell’energia, su tutti i vari aspetti, e ai vari livelli, da quello tecnico a quello manageriale.

In particolare, sarebbe opportuno attivare dei corsi di formazione e riqualificazione per:

- tecnici comunali sulla progettazione degli impianti termici ed elettrici;
- tecnici di Province e Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, con riferimento alle verifiche e controlli relativi all’installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici (art. 11 DPR 412/93 e s.m.i.);
- formazione e riqualificazione per tecnici, con riferimento alle verifiche e controlli relativi all’installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici ed elettrici.

Informazione

Nel settore dell’informazione, lo scopo fondamentale deve essere quello di diffondere e rendere familiare l’uso delle fonti rinnovabili ed assimilate e delle tecniche di risparmio energetico presso i potenziali utenti; in particolare, occorre sensibilizzare i cittadini ai problemi energetici e ambientali, prospettando i vantaggi che derivano dall’utilizzo delle fonti rinnovabili e assimilate e dall’uso razionale dell’energia sia per il singolo che per la collettività, anche al fine di favorire la diffusione delle tecnologie più idonee. Una corretta informazione al pubblico, inoltre, può favorire l’accettazione di impianti che possono porre problemi di localizzazione e di impatto sul territorio. A questo riguardo, la delibera CIPE n. 137 del 1998, “*Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra*”, prevede l’attuazione del “*Programma nazionale per l’informazione sui cambiamenti climatici*”, che vede come attori principali le amministrazioni locali e coinvolge anche strutture, imprese e associazioni private. Questo programma fornisce pertanto un’irrinunciabile occasione per l’avvio di un’efficace azione informativa.

Si renderà pertanto necessario, da parte della Regione, promuovere e diffondere adeguatamente, in particolare tra questi ultimi soggetti, le finalità e le modalità operative del Piano, attraverso forme usuali di comunicazione (quali la conferenza stampa, la pubblicità televisiva e stradale, la diffusione di opuscoli informativi, la sensibilizzazione attraverso apposite campagne di insegnanti, studenti e famiglie) e strumenti specifici (quali la promozione effettuata, in particolare, verso le aziende produttive e dei servizi, attraverso i centri di consulenza energetica come ad esempio quelli delle Camere di Commercio, gli sportello provinciali per l'energia, ecc.).

L'informazione dovrà tendere al coinvolgimento dei soggetti interessati attraverso l'illustrazione dei benefici ottenibili dalle azioni previste, sia in termini più diretti ed immediati (riduzione dei consumi energetici e delle relative bollette) che in termini più generali (riduzione dell'inquinamento, sviluppo dell'occupazione, etc.).

4.9. Monitoraggio e verifica dei risultati

La Regione potrà decidere di effettuare, con cadenza biennale, una verifica sul conseguimento degli obiettivi del Piano e, quando necessario, un aggiornamento dello stesso attraverso:

- il rilievo dei consumi finali nei vari settori, ed il loro confronto con quelli previsti dal Piano;
- la verifica della realizzazione degli interventi programmati.

Le Province o, in via privilegiata, gli sportelli Energetici Provinciali, quando costituiti, rappresentano il primo soggetto recettore di tutte le informazioni che compongono il monitoraggio.

Tali informazioni dovranno essere elaborate e trasmesse annualmente alla Regione secondo uno schema che sarà indicato dal Forum Regionale per l'Energia.

Il Forum rielaborerà i risultati su scala regionale e trasmetterà il monitoraggio annuale agli Enti Locali, provvedendo, qualora ne venga ravvisata l'opportunità, a proporre modifiche all'atto di pianificazione energetica in vigore con l'obiettivo di ottimizzarne l'incisività e l'efficacia.

La verifica dei risultati potrà essere organizzata con diversi criteri, a seconda del tipo di intervento.

Interventi per i quali sono stati sottoscritti accordi volontari territoriali

In questo caso, gli indicatori e i risultati attesi sono contenuti nell'accordo stesso, e si dovrà procedere alla loro verifica sia in corso d'opera che al completamento dell'intervento.

Il soggetto destinato a seguire l'andamento della realizzazione degli interventi e a verificare i risultati monitorando i parametri considerati nel corso della gestione potrà essere definito nell'accordo stesso.

Interventi diffusi per i quali sono stati sottoscritti accordi volontari con soggetti in grado di aggregare molteplici realizzazioni

Anche in questo caso si può procedere come per quello precedente, con la differenza che ad ogni “soggetto aggregante” corrispondono vari interventi.

Interventi diffusi per i quali non è individuabile un soggetto con capacità di aggregazione

In questo caso il monitoraggio è certamente più complesso, e dovrà riguardare i comportamenti progettuali e gestionali indotti da provvedimenti normativi e regolamentari. Il monitoraggio dei risultati, in relazione ai parametri e agli indicatori prefissati nei provvedimenti a cui essi si riferiscono, va effettuato, preferibilmente, tramite osservatori a livello comunale.